SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 740-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SARTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 giugno 1977
(V. *Stampato n.* **930**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio con l'Estero

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 giugno 1977

Ratifica ed esecuzione del quinto Accordo sullo stagno, adottato a Ginevra il 21 giugno 1975

Comunicata alla Presidenza il 21 luglio 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il V Accordo internazionale per lo stagno è stato elaborato dall'apposita Conferenza delle Nazioni Unite, tenutasi a Ginevra dal 20 maggio al 21 giugno 1975: era stata promossa dall'UNCTAD (uno degli organi sussidiari e tecnici della Assemblea generale, che si occupa appunto del commercio e dello sviluppo) all'approssimarsi della scadenza (30 giugno 1976) del IV Accordo adottato a Ginevra il 15 maggio 1970, la cui ratifica, da parte dell'Italia, è stata disposta con legge 18 giugno 1973, n. 506.

Oggetto anche di questo V Accordo è la disciplina, per il quinquennio successivo alla sua entrata in vigore, degli scambi internazionali dello stagno.

La definitiva entrata in vigore del V Accordo è fissata dall'articolo 49, e decorre dal momento in cui, dopo il 30 giugno 1976 gli strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, vengono depositati dai Governi rappresentanti almeno sei dei Paesi produttori che detengano insieme almeno 950 voti in seno al Consiglio internazionale dello stagno (l'organo di « governo » dell'accordo).

La Bolivia è stato l'unico dei cinque Paesi produttori a non aver ratificato il nuovo Accordo sino a qualche mese fa; ma tale ratifica è stata finalmente depositata, ed il V Accordo è entrato pertanto formalmente in vigore con il 1° luglio 1977.

Gli obiettivi della disciplina convenzionale sono essenzialmente tre: *a*) evitare fluttuazioni nel prezzo dello stagno sul mercato internazionale; *b*) ottenere condizioni migliori di remuneratività per i Paesi produttori, per favorire una produzione crescente; *c*) assicurare una più equa ripartizione dei contributi al bilancio dell'organo di governo dell'Accordo (il richiamato Consiglio internazionale, che ha sede in Londra: articolo 3, lettera *b*).

I primi due obiettivi, la cui interconnessione è evidente, saranno raggiunti sia con l'adozione di un sistema di prezzi minimi e massimi (la cosiddetta « forchetta » dei prezzi), fissati dal Consiglio, sia con un meccanismo equilibratore, attuato all'occorrenza con operazioni sul mercato, attraverso vendite o acquisti del metallo: in vista di tali operazioni viene constituita una speciale « scorta regolatrice » (o « buffer stock ») (articolo 20).

Il controllo sulle esportazioni è esercitato da parte del Consiglio (che può fissare, quando necessario, i quantitativi che i Paesi produttori possono esportare, ed ha facoltà di delimitare periodi di tempo per il controllo dei tonnellaggi esportati) e mira sia ad assicurare un livello di prezzi remunerativo per i produttori sia a consentire ai Paesi consumatori regolarità negli approvvigionamenti.

In caso di penuria di metallo, inoltre, nell'interesse dei Paesi consumatori, il Consiglio ha anche la facoltà di invitare i Paesi produttori ad adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare le forniture (articolo 40).

Da questa breve esposizione del contenuto essenziale dell'Accordo emerge un primo dato significativo: la distinzione dei Paesi aderenti in due categorie fondamentali: Paesi produttori e Paesi consumatori.

In effetti la produzione mondiale (mineraria) è concentrata nei seguenti Paesi: Malaysia, Bolivia, Tailandia, Indonesia, Nigeria, Zaire, Australia; seguono (con minori quantitativi) la Repubblica Sudafricana e l'Argentina.

Stagno viene prodotto anche da fonderie: sono Paesi « produttori » sotto questo diverso titolo la Malaysia Occidentale e Singapore, il Regno Unito di Gran Bretagna, la Tailandia, la Nigeria, i Paesi Bassi, l'Australia, il Belgio, gli Stati Uniti, il Brasile e la Germania Occidentale.

L'Accordo si riferisce peraltro esclusivamente alla produzione mineraria, e non tiene conto della produzione da fonderia (allegato F, norma 11): le ragioni sono intuitive.

Vengono pertanto presi in considerazione, ai fini delle norme convenzionali, i seguenti Paesi produttori aderenti all'Accordo: Australia, Bolivia, Indonesia, Malaysia, Nigeria (Repubblica Federale), Tailandia e Zaire.

Paesi consumatori sono invece quelli che utilizzano industrialmente il metallo.

Si tratta di 28 Paesi appartenenti, per lo più, all'area dello sviluppo industriale, mentre gli Stati produttori appartengono per lo più all'area in fase di sviluppo.

È sufficiente tale annotazione per rendersi conto delle connessioni intercorrenti fra problemi del commercio internazionale dello stagno e problemi dello sviluppo economico e sociale, e ciò basta a spiegare i motivi per cui tali problemi sono stati presi esplicitamente in considerazione dall'Accordo, a cominciare dalle premesse, là dove se ne definisce l'oggetto (articolo 1), e successivamente nella disciplina dei vari punti nodali.

Come è noto, per le sue caratteristiche chimiche (inalterabilità) lo stagno ha una larga utilizzazione industriale, per ricoprire i metalli (acciaio, rame ed altri) non resistenti all'aria, ovvero per la preparazione di leghe (bronzi, leghe per saldare, leghe fusibili).

Quali siano i Paesi industriali maggiormente interessati al consumo dello stagno risulta chiaro dal seguente elenco, nel quale sono riportati gli Stati aderenti alla Convenzione con l'indicazione percentuale del metallo utilizzato (1975) fatta uguale a 100 la utilizzazione complessiva dello stesso metallo da parte loro:

Stati Uniti d'America	29,56
Giappone	18,55
Germania Federale	8,16
Regno Unito	8,10
Francia	6,09
Italia	4,37
URSS	3,21
Canada	2,91
Paesi Bassi	2,50
Polonia	2,39
Spagna	1,99
Belgio-Lussemburgo	1,95
Cecoslovacchia	1,91
India	1,88
Romania	1,62
Jugoslavia	0,85
Turchia	0,72
Ungheria	0,68
Repubblica Democratica Tedesca	0,53
Bulgaria	0,48
Svizzera	0,41
Corea	0,38
Austria	0,31
Danimarca	0,30
Cuba	0,05
Irlanda	0,04
Nicaragua	0,03
Repubblica Dominicana	0,03

L'interesse dell'Italia al buon funzionamento dell'Accordo può essere ulteriormente chiarito attraverso i dati riguardanti le sue esportazioni e importazioni del metallo come risultano dalla seguente tabella ISTAT (riferimento: anno 1976):

PAESI	Quantità (*quintali*)	Valore (*migliaia di lire*)
Stagno greggio non in lega		
Importazioni	74.399	44.474.383
di cui temp.	554	418.369
Paesi Bassi	2.381	1.298.789
Indonesia	15.103	10.161.613
Malaysia	42.939	24.977.039
Cina	2.649	1.436.824
Esportazioni	221	85.748
Stagno greggio in lega		
Importazioni	3.982	1.760.119
Francia	1.219	602.662
Germania RF	782	340.899
Regno Unito	1.358	570.202
Malaysia	406	182.656
Esportazioni	1.161	502.702
Francia	1.125	481.944

Cascami e rottami di stagno

Importazioni . . .	154	61.567
Esportazioni . . .	90	25.522

Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno

Importazioni . . .	1.013	513.881
Germania RF . .	286	195.794
Esportazioni . . .	72	34.162

Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, pesanti più di un chilogrammo per metro quadrato

Importazioni . . .	150	97.754
Esportazioni . . .	278	25.139

Fogli e nastri sottili di stagno, pesanti un chilogrammo o meno per metro quadrato, fissati su supporto

Importazioni . . .	27	19.282
Esportazioni . . .	22	27.136

Altri

Importazioni . . .	421	395.611
Belgio Lussem. .	296	287.085
Esportazioni . . .	58	51.228

Polveri e pagliette di stagno

Importazioni . . .	56	40.699
Esportazioni . . .	1	1.172

Tubi e barre forate di stagno

Importazioni . . .	2	10.484
Esportazioni . . .	2	424

Accessori per tubi di stagno

Importazioni . . .	36	7.907
Esportazioni . . .	—	644

Altri lavori di stagno

Importazioni . . .	191	111.630
di cui temp. . . .	2	2.698
Esportazioni . . .	7.738	6.620.337
Francia	1.493	1.517.657
Belgio Lussem. .	743	488.346
Germania RF . .	3.149	2.626.494
Svizzera	981	1.026.323

Quanto alla distribuzione dei Paesi produttori, in ragione dei quantitativi estratti, essa risulta dalla seguente tabella, in cui è fatta uguale a 100 la produzione globale dei Paesi aderenti. Nel 1975 essa risultava come segue:

Malaysia	43,60
Bolivia	18,06
Indonesia	13,61
Tailandia	12,55
Australia	4,37
Nigeria (Repubblica Federale) . .	4,17
Zaire	3,54

Le novità che presenta il V Accordo rispetto al precedente, riguardano il settore delle contribuzioni, da parte dei Paesi aderenti, alla costituzione della « scorta regolatrice »; il rafforzamento dell'efficacia dei provvedimenti in caso di penuria del metallo; la ripartizione degli oneri amministrativi.

Le contribuzioni al *buffer stock* deriveranno ora non solo dai versamenti dei Paesi produttori, o in contanti o in stagno metallo (articolo 21), ma anche da contributi addizionali e volontari dei Paesi consumatori (articolo 22).

Circa i poteri del Consiglio, è stato assicurato un rafforzamento dell'efficacia dei provvedimenti emessi, in caso di penuria di stagno, nei riguardi dei Paesi partecipanti, ai fini di un'equa distribuzione degli approvvigionamenti fra i Paesi in questione.

Quanto alla ripartizione degli oneri di bilancio dell'amministrazione dell'Accordo, è stato adottato (anzichè una suddivisione 50/50 fra produttori e consumatori) un sistema di ripartizione sostanzialmente ponderato, che tiene presente il numero dei voti di cui ciascun Paese dispone, vale a dire un parametro direttamente proporzionale alla produzione e al consumo dello stagno.

La novità che maggiormente interessa il nostro Paese come componente della Comunità economica europea è costituita dal superamento delle incertezze circa il titolo di partecipazione convenzionale della CEE.

La Comunità europea infatti con il V Accordo acquisisce il diritto di pronunciarsi come tale in seno al Consiglio internazionale dello stagno sui problemi di competenza: si tratta di un altro passo avanti nell'auspicato processo di unificazione del nostro continente, che va salutato con soddisfazione.

Occorre accennare infine, per completezza, ad alcune riserve, inizialmente emerse presso l'altro ramo del Parlamento, in ordine alla natura settoriale dell'Accordo: la preoccupazione era che ci si trovasse di fronte ad un atto convenzionale elaborato al di fuori di un quadro coordinato di politica economica internazionale. Significativamente su tali iniziali riserve non si è successivamente insistito.

La Commissione affari esteri del Senato propone unanime, all'Assemblea, l'accoglimento dell'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione.

SARTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il quinto Accordo internazionale sullo stagno, con allegati, adottato a Ginevra il 21 giugno 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 49 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

La spesa derivante dall'esecuzione della presente legge è valutata in annue lire 19 milioni, a decorrere dal 1° luglio 1976.

Al complessivo onere di lire 28.500.000, relativo al periodo 1° luglio 1976-31 dicembre 1977, si provvede:

— quanto a lire 14.500.000 con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976;

— quanto a lire 14.000.000 con riduzione dello stanziamento di cui al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del citato Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.